

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI DELL'AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO SOCIO-ASSITENZIALE N. 1 DI COSENZA

PREMESSO che:

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 assicura alle persone ed alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali anche al fine di eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, bisogno e disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli artt. 2,3 e 38 della Costituzione;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 assegna i compiti relativi alla programmazione ed all'organizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali agli Enti locali, alle Regioni ed allo Stato, anche ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti locali;
- la Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 ha riformato il Titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana, assegnando alle Regioni la potestà legislativa e la competenza esclusiva in materia di assistenza sociale e che, conseguentemente, le Regioni sono libere dai limiti posti in precedenza alla loro attività legislativa;
- che la Regione Calabria con Delibera di Giunta Regionale n. 449 del 14/11/2016 ha approvato la riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali (Legge n. 328 dell'8/11/2000 e legge regionale n. 23 del 5/12/2003), nonché ha fornito agli Ambiti Socio-assistenziali gli strumenti necessari per la definizione dell'assetto istituzionale e gestionale per l'associazionismo intercomunale, ovvero lo schema di Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio del Piano Sociale;
- i citati strumenti sono propedeutici all'approvazione del Piano Sociale di Zona;

CONSIDERATO che:

- con Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 viene riconosciuta la centralità delle Comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le Istituzioni, le persone, le famiglie, le Organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone;
- la Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23, all'art. 2 comma 2, specifica che “per funzioni e compiti amministrativi concernenti la materia dei servizi sociali si intendono le attività relative alla predisposizione e all'erogazione dei servizi gratuiti o a pagamento o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita al fine di concorrere alla realizzazione di un organico sistema integrato di sicurezza sociale volto a garantire il pieno e libero sviluppo della persona e delle comunità, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia”;

- la Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23, all'art. 9 commi 1 e 2 assegna alla Regione compiti di programmazione, coordinamento e indirizzo sugli interventi sociali, oltre alla verifica all'attuazione ed alla disciplina dell'integrazione degli interventi ed assegna ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e la concorrenza alla programmazione regionale;

VISTO l'art. 13 , comma 2 lettere b) e c) della Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 che assegna ai Comuni l'erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche, nei limiti di cui all'art. 6, comma 2, lettera b, della L. n.328/2000, e dei titoli per l'acquisto di servizi sociali, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle Province, ai sensi dell'art. 8, comma 5, legge 328/2000, nonché l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale e delle Comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni a gestione pubblica o degli enti di cui all'art. 1, comma 5, della Legge 328/2000 ed ai sensi degli articoli 24 e 25 della Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23;

CONSIDERATO che l'art. 4, commi 1, 2 e 3 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, prevede la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, attraverso il finanziamento plurimo, cui concorrono gli Enti locali, le Regioni e lo Stato;

TENUTO CONTO che

- il Dlgs n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, demanda alle Regioni l'individuazione dei livelli ottimali per l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni;
- che l'Ambito Socio-assistenziale così come definito dalla D.G.R. 210/2015 è composto dai Comuni di Cosenza (comune capofila); Mendicino; Carolei; Cerisano; Dipignano; Domanico; Aprigliano; Casali del Manco (a seguito di fusione dei seguenti comuni: Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo, Trenta); Celico; Lappano; Pietrafitta; Rovito; Spezzano della Sila; Zumpano;
- che è intenzione dei predetti Comuni, come rappresentati, realizzare ed assicurare, nel proprio ambito territoriale come determinato dalla Regione Calabria, una gestione unitaria del sistema locale integrato di interventi e servizi sociali, attraverso la condivisione del sistema di regole per l'organizzazione dei servizi e l'accesso degli utenti, la condivisione delle risorse economiche, professionali e strutturali, nonché delle procedure di gestione amministrativa e contabile, di monitoraggio e di rendicontazione;
- che il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 attribuisce ai Comuni la titolarità delle competenze amministrative nel settore dei Servizi Sociali, prevedendo forme di cooperazione con altri Comuni;
- che i predetti Comuni, appartenenti allo stesso Distretto Socio-Assistenziale di Cosenza, intendono gestire i servizi socio-assistenziali in forma associata;
- che il sistema integrato di interventi e servizi sociali dovrà essere costruito seguendo un percorso metodologico che parta dalla rilevazione dei bisogni e del sistema di offerta preesistente per procedere alla programmazione degli interventi, con l'impiego delle risorse umane, organizzative e finanziarie in relazione alle priorità, con la definizione dei percorsi di accesso e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei risultati, nell'ottica dell'integrazione con gli

interventi sanitari, le politiche dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale, dell'avviamento e reinserimento al lavoro, dell'ambiente, della cultura, del tempo libero, dei trasporti e delle comunicazioni;

I Comuni costituenti l'Ambito Socio-assistenziale in precedenza descritto

CONVENGONO TRA LORO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

- I Comuni di Cosenza (comune capofila); Mendicino; Carolei; Cerisano; Dipignano; Domanico; Aprigliano; Casali del Manco; Celico; Lappano; Pietrafitta; Rovito; Spezzano della Sila e Zumpano, convengono di programmare e gestire in forma associata i servizi sociali distrettuali di cui alla L.R. n. 23/03 come individuati all'articolo 3.
- Le attività oggetto della Convenzione devono essere gestite nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.

Articolo 2 - Finalità

La gestione associata dei servizi sociali è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) promuovere la dignità della persona umana, nelle reti sociali di appartenenza;
- b) favorire il benessere e lo sviluppo psicofisici;
- c) promuovere la realizzazione dei progetti di vita;
- d) assicurare standard omogenei nell'erogazione dei servizi sociali in favore di tutti i cittadini degli enti convenzionati;
- e) tutelare l'inclusione sociale attraverso la soddisfazione dei bisogni e delle necessità;
- f) rimuovere le condizioni di disuguaglianza, discriminazione, di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza e da difficoltà economiche;
- g) garantire e rafforzare l'inserimento nelle reti sociali e territoriali.

Articolo 3 - Servizi sociali distrettuali

Sono programmati e gestiti in forma associata a livello distrettuale:

- i servizi costituenti il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e distrettuale, ai sensi dell'art. 22, comma 4, L. n. 328/2000;
- i servizi sociali a rilevanza sanitaria;
- i servizi educativi per l'infanzia di cui alla Legge regionale n. 24 del 15/05/2024;
- i servizi che la programmazione regionale richiede di gestire in forma associata;
- altri servizi individuati da parte del Comitato Istituzionale di cui all'articolo 4 secondo i criteri di complessità e il principio di adeguatezza.

Articolo 4 - Comitato Istituzionale

1. Il Comitato Istituzionale, composto dai sindaci dei Comuni che aderiscono alla Convenzione o da loro delegati è l'organo che:
 - a) stabilisce gli indirizzi e le direttive per il conseguimento delle finalità connesse con l'organizzazione e la gestione locale del sistema integrato dei servizi sociali;
 - b) approva il Piano Sociale di Zona e sottoscrive il relativo accordo di programma con la ASP di riferimento, verificandone l'attuazione;
 - c) coinvolge nell'ambito dei processi di programmazione le organizzazioni del terzo settore, le organizzazioni sindacali e gli altri soggetti presenti sul territorio che concorrono alla realizzazione del sistema integrato, per la formulazione di pareri e proposte;
 - d) individua le risorse umane e finanziarie necessarie per il funzionamento dell'Ufficio di Piano Sociale;
 - e) adotta strumenti regolamentari utili alla gestione associata dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari nel distretto e in particolare:
 1. il regolamento di funzionamento del Comitato Istituzionale;
 2. il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Piano;
 3. il regolamento di contabilità della gestione delle risorse finanziarie relative ai servizi distrettuali;
 4. il regolamento per l'accesso ai servizi sociali distrettuali e per la compartecipazione alla spesa da parte degli utenti.
2. Il Comitato Istituzionale delibera in merito a ogni questione ritenuta d'interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee per tutti i Comuni dell'Ambito;
3. Il Comitato Istituzionale esercita funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle spese per le attività da realizzare e per la promozione di particolari iniziative, definendo il budget necessario per l'attuazione dei servizi del Piano Sociale di Zona e individuando entità e criteri della compartecipazione da parte dei Comuni dell'Ambito;
4. Attraverso una costante consultazione con l'Ufficio di Piano, il Comitato Istituzionale valuta la domanda e l'offerta dei servizi sociali nell'ambito territoriale, provvede alla concertazione con le OO.SS. e gli organismi del terzo settore, attua il coordinamento con la ASP di riferimento.
5. Ai lavori del Comitato Istituzionale possono essere invitati i Segretari Comunali, i Dirigenti ed i Funzionari dei Comuni, nonché i rappresentanti dei soggetti istituzionali e del Terzo Settore di volta in volta interessati.

Articolo 5 - Obblighi dei Comuni

1. I Comuni si impegnano ad assicurare l'omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi.
2. I Comuni si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le quote di compartecipazione obbligatoria per fare fronte a tutti gli oneri derivanti dalla Convenzione e alla gestione associata dei servizi.
3. Ciascuno dei Comuni rappresentati nella presente Convenzione provvede al trasferimento al comune Capofila delle somme poste a proprio carico entro i

termini stabiliti da apposita deliberazione del Comitato Istituzionale.

Articolo 6 - Comune Capofila

1. Per l'attuazione delle finalità e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla presente Convenzione è individuato quale Comune capofila delegato alla gestione, attraverso l'Ufficio di Piano di cui all'articolo 7, di tutti i servizi oggetto della Convenzione in luogo e per conto dei Comuni ed Enti dell'ambito territoriale, secondo la propria disciplina interna, il Comune di Cosenza, giusta D.G.R. n.210/2015.
2. In relazione ai servizi affidati, il Comune capofila, tramite l'Ufficio di Piano di cui all'articolo 7, può negoziare e contrattare forniture di servizi e prestazioni, nonché stipulare contratti o convenzioni con enti pubblici e privati e quanto necessario ed opportuno per la realizzazione degli interventi oggetto della presente Convenzione.
3. Qualora nel corso di vigenza della presente Convenzione, il Comitato istituzionale individui un comune capofila diverso da quello indicato al comma 1, il nuovo comune individuato subentra al precedente in tutti i rapporti attivi e passivi;
4. La variazione del comune (o Ente) capofila non comporta modifica alla Convenzione.

Articolo 7 - Ufficio di Piano

1. L'Ufficio di Piano costituisce un ufficio comune, gerarchicamente autonomo, con compiti di programmazione e gestione dei servizi oggetto della Convenzione.
2. L'Ufficio di Piano è una struttura tecnico-amministrativa stabilmente incardinata presso il Comune capofila e necessariamente dotata di risorse umane, con competenze sia amministrativo-contabili sia tecniche legate allo specifico campo dei servizi sociali.
3. Il funzionamento e l'organizzazione dell'Ufficio di Piano sono disciplinati da apposito regolamento da adottarsi da parte del Comune o Ente capofila, previa deliberazione del Comitato Istituzionale.
4. L'Ufficio di Piano provvede tra l'altro, in nome e per conto di tutti i soggetti sottoscrittori della presente Convenzione, ai seguenti compiti fondamentali:
 - a) progettazione e redazione del piano sociale di zona;
 - b) progettazione dei servizi sociali dell'ambito territoriale;
 - c) raccordo con le strutture dei Comuni dell'Ambito competenti in materia di servizi sociali;
 - d) coordinamento del servizio sociale professionale;
 - e) affidamento della gestione e attivazione dei servizi;
 - f) erogazione delle spese di gestione;
 - g) controllo e rendicontazione.

Articolo 8 - Risorse umane

Le risorse umane operanti nell'Ufficio del Piano per la gestione associata dei servizi sociali sono costituite da:

- a) referente responsabile, individuato nel Dirigente del Settore Welfare del comune

- capofila, salvo diversa determinazione del Comitato Istituzionale;
- b) personale dipendente dei Comuni, sia a tempo indeterminato che determinato;
 - c) personale reclutato in base ad altre forme contrattuali, nel rispetto delle vigenti normative.

Articolo 9 - Risorse finanziarie

1. Le risorse necessarie all'organizzazione e all'erogazione dei servizi associati sono costituite da quelle proprie dei Comuni dell'Ambito, da contributi di terzi e dai trasferimenti della Regione, dello Stato, dell'Unione Europea, che insieme concorrono a formare il budget di distretto.
2. Le quote di compartecipazione dei comuni dell'Ambito di cui all'articolo 5, comma 2, sono definite annualmente in €. 0,50 per abitante residente in base all'ultimo censimento generale della popolazione. Per l'anno 2024, la quota di compartecipazione di €. 0,50 per abitante residente, è rapportata all'effettivo periodo di vigenza della convenzione medesima.

Art. 10 - Documenti contabili

1. Il Comitato Istituzionale, in coerenza con il bilancio del Comune o Ente capofila, approva un documento contabile preventivo annuale della gestione associata, articolato in entrate e uscite, che obbligatoriamente contiene l'indicazione dei trasferimenti comunali e regionali, secondo le modalità definite dal regolamento di contabilità del Comune Capofila.
2. Prima dell'invio della relativa documentazione nel rispetto delle scadenze prescritte dalla Giunta Regionale, il Responsabile dell'Ufficio di Piano trasmette al Comitato Istituzionale il documento contabile consuntivo (rendiconto annuale) della gestione finanziaria dell'esercizio. Sulla base delle indicazioni del Comune capofila, il Comitato Istituzionale provvede ad approvare il documento contabile consuntivo annuale del distretto socio assistenziale ed a trasmetterlo in copia ai Comuni dell'Ambito.

Articolo 11 - Durata e recesso

- La presente convenzione ha durata triennale, decorrente dalla approvazione di tutti i consigli comunali interessati e della sua sottoscrizione da parte di tutti i sindaci interessati, la quale potrà avvenire per firma digitale, anche a distanza, e dovrà essere rinnovata, esplicitamente, per il periodo successivo nel corso dell'ultimo semestre di vigenza.
- Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo, l'Ente capofila ne invia copia alla Direzione Regionale competente per materia.
- La presente convenzione ha vigore fino a modifiche quali la possibile fusione dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero o altre ragioni che ne caduchino la sussistenza.

Articolo 12 - Controversie

Nel caso di controversie sulle modalità di gestione associata, ovvero nel caso di mancata sottoscrizione o recesso di un comune dall'Accordo, il Comune o Ente Capofila richiede l'attivazione di un apposito tavolo di regolazione e composizione delle controversie

presso la Regione Calabria.

Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disciplina generale dell'accordo di programma, di cui all'art. 34 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Letto approvato e sottoscritto

Comune di Aprigliano

Comuni dei Casali del Manco

Comune di Celico

Comune di Lappano

Comune di Pietrafitta

Comune di Rovito

Comune di Spezzano della Sila

Comune di Zumpano

Comune di Mendicino

Comune di Carolei

Comune di Cerisano

Comune di Dipignano

Comune di Domanico

Comune di Cosenza